



**Obbligo 7** - I dispositivi amministrativi volti all'individuazione/selezione dei singoli interventi da finanziare sul PNRR devono prevedere il rispetto dei seguenti principi e obblighi: **principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. tagging) teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale**, qualora pertinente per la tipologia di intervento considerata (Allegati VI e VII Regolamento UE 2021/241), con possibilità di sospensione oppure di revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione di tali principi. Il soggetto attuatore, inoltre, deve assicurare il conseguimento degli **Indicatori comuni (Regolamento delegato UE 2021/2106 della Commissione)**.

**Funzione di controllo: Controllo di regolarità amministrativo - contabile / controllo strategico e di gestione / compliance.**

**Principali indicazioni ministeriali:** i singoli progetti devono essere in grado di garantire che siano rispettati a livello di misura i vincoli di destinazione agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale. Si veda anche la circolare 21/2021 Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR, in cui si prevede l'obbligo di individuare nella progettazione e negli specifici documenti tecnici di gara le condizioni prescrittive necessarie all'assolvimento del contributo climatico o digitale specificando le caratteristiche che dovranno avere i singoli interventi (in particolar modo per il codice 025TER - Costruzione di nuovi edifici efficienti sotto il profilo energetico).

Per quanto concerne il rispetto degli indicatori comuni, vedasi anche la Circolare del Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato n. 34 del 17.10.2022, con le allegate Linee Guida metodologiche per la rendicontazione e la trasmissione degli indicatori comuni, in particolare per l'indicatore 12 "Capacità di Strutture Sanitarie Nuove o Modernizzate" applicabile a M6C1.

**Linee guida par. 5**